TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che **Articolo Uno Società Cooperativa Sociale di Settimo S. Pietro**, di seguito per brevità denominata **la Cooperativa**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, la Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Presidente Marco Mereu e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

La Cooperativa consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa, che opera nei settori agricoli, industriali, commerciali e dei servizi, e che ha sede legale in Settimo S. Pietro, Via Sardegna, n. 4 e sede operativa presso il Cantiere comunale, sito in Settimo S. Pietro, in Via San Salvatore, tel. 348 03 82 985 e mail coop.art1@gmail.com; Pec art1@legalmail.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Pulizia strade e piazze;
- Cura e manutenzione del verde pubblico.

Precisa inoltre che **la Cooperativa** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

La Cooperativa, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 6 soggetti** nell'arco dell'anno, **individua nel sig. Gianluca De Chirico** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **la Cooperativa** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **La Cooperativa** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **alla Cooperativa** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **della Cooperativa** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **della Cooperativa.**

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **la Cooperativa.**

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari 10 MAR. 2016

Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri

Il Presidente di Articolo Uno
Società Cooperativa Sociale di Settimo S. Pietro
Marco Mereu

Articolo Uno
Società Cooperativa Sociale

Il Dirigente dell'U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta

ARTICOLO UNO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via Sardegna, 4
09060 Settimo San Pietro (CA)
P.IVA: 03332850928

Spett.le
Presidente
Tribunale Ordinario
Cagliari

Settimo San Pietro, 29 febbraio 2024

OGGETTO: COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE COOP. ARTICOLO UNO

La scrivente cooperativa Articolo Uno comunica che in data 1 marzo 2023 è stato aggiornato il CdA della società e che a partire da tale data il Legale Rappresentante è il sig. Cabboi Matteo, nato a Cagliari il 18/04/1985 e residente a Settimo San Pietro presso la via Pascoli, 15, CF: CBBMTT85D18B354U

Comunica inoltre che in merito alla Convenzione in essere con il Vostro Ente del 16/03/2017, il sig. Cabboi Matteo svolgerà anche il ruolo di Tutor referente per le attività di messa alla prova e lavori di pubblica utilità.

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento.

Distinti Saluti

Il Legale Rappresentante della Coop. Articolo Uno

Cabboi Matteo

Articolo Uno
Società Cooperativa Sociale

Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- Si allega copia del documento di identità del sig. Cabboi Matteo
- Copia Verbale Nuovo CdA

ARTICOLO UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sede in SETTIMO SAN PIETRO (CA) CAP 09040 - ViaSardegna 4
Capitale sociale Euro 450 i.v.
Codice Fiscale 03332850928

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023il giorno 01 del mese di marzo alle ore 9:00 si è riunita in Settimo San Pietro presso la sede sociale della ARTICOLO UNO Società Cooperativa alla via Sardegna n. 4 l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e mettere ai voti il seguente

O.d.g.

1. Adeguamento dell'organizzazione societaria al nuovo art. 2542, c. 2, c.c.: nomina nuovo consiglio di amministrazione;

Presiede l'Assemblea il Sig. Matteo Cabboi, ed è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Bocchiddi Ignazio.

E' altresì presente il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente constata la partecipazione all'Assemblea di tutti i soci, che rappresentano il 100% del numero dei voti.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta ed apre la discussione in merito primo punto dell'o.d.g., illustrando ed esponendo quanto segue.

L'art. 1, comma 936, l. 205/2017, ha integrato l'articolo 2542 del codice civile prescrivendo per le cooperative che applicano la disciplina integrativa delle s.r.l. il limite di tre esercizi alla durata in carica dei membri dell'organo amministrativo.

La presenza in carica, quale organo amministrativo della cooperativa, di un cda nominato senza la fissazione di una scadenza genera una situazione di incompatibilità con il nuovo contenuto dell'art. 2542 c.c..

La regolarizzazione della governance della cooperativa al nuovo disposto dell'articolo 2542 c.c. comporta, di conseguenza, un'immediata modifica statutaria.
Il presidente pertanto propone in conseguenza delle intervenute modifiche di legge la nomina di un nuovo Organo amministrativo per il quale sia disposta la durata di tre anni.
Propone inoltre che il medesimo Organo Amministrativo sia formato da un nuovo Cda.
A tal proposito sottopone all'assemblea la candidatura dei sig.ri:

1. Matteo Cabboi, nato a Cagliari il 18/04/1985, residente in via Pascoli, 15°, a Settimo San PietroC.F. CBBMTT85D18B354U;
2. Mura Nicola, nato a Cagliari il 15/11/1986, residente in via Pascoli, 18, a Settimo San PietroC.F. MRUNCL86S15B354X;
3. Bocchiddi Ignazio, nato a Cagliari il 16/07/1958, residente in via E. D'Arborea, sn, a Settimo San Pietro C.F. BCCGNZ58L16B354R

Interventi

1. prende la parola il socio Sig. Matteo Cabboi, presente personalmente, ed espone quanto segue vista le recenti modifiche normative occorre provvedere alla nuova determinazione della durata dell'Organo amministrativo stabilendo una scadenza triennale, e che nulla osta alla nomina del nuovo Cda;

Esaurita la discussione e non essendovi altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di revoca degli amministratori in carica. L'assemblea all'unanimità delibera la revoca del Cda in carica.
Il Presidente quindi sottopone al voto dell'assemblea la proposta di nomina
A tal proposito sottopone all'assemblea la candidatura dei sig.ri:

1. Matteo Cabboi, nato a Cagliari il 18/04/1985, residente in via Pascoli, 15°, a Settimo San PietroC.F. CBBMTT85D18B354U;
2. Mura Nicola, nato a Cagliari il 15/11/1986, residente in via Pascoli, 18, a Settimo San PietroC.F. MRUNCL86S15B354X;
3. Bocchiddi Ignazio, nato a Cagliari il 16/07/1958, residente in via E. D'Arborea, sn, a Settimo San Pietro C.F. BCCGNZ58L16B354R

Quali nuovo componente del Cda che resterà in carica per tre esercizi.

All'unanimità l'assemblea delibera sulla composizione di 3 membri del futuro Organo amministrativo, sulla durata in carica dello stesso per i prossimi tre esercizi. La votazione ai sensi dello statuto sociale avviene in modo palese.

Il presidente proclama eletto il nuovo Organo amministrativo della cooperativa, nella figura dei sig.ri Matteo Cabboi, Mura Nicola e Bocchiddi Ignazio, che dichiarano di accettare.

Il Cda neo eletto dichiara di nominare all'unanimitàpresidente del Cda il sig re Cabboi Matteo e vicePresidente il sig.re Mura Nicola. Lo stesso Cda resterà in carica per tre anni.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,30 previa stesura, lettura ed approvazione del seguente verbale.

Il Presidente
F.to Cabboi Matteo

Il Segretario
F.to Bocchiddi Ignazio

L'amministratore – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara la corrispondenza della copia del presente documento ai documenti conservati agli atti della società .

Esente da bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 D.lv. 460/97 diritti di segreteria 50% D.M del 22.12.1997 modif.D.M 23/3/00 e D.M 29/11/04